



CIRCOLARE INFORMATIVA

RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS PER LA VARIAZIONE DEI DATI

Entro il 31.03.2015 gli enti associativi devono comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali modifiche intervenute nel corso del 2014 dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati con il modello Eas, trasmettendo un nuovo modello. Si ricorda che mediante la compilazione del modello Eas l'Amministrazione Finanziaria mira alla verifica del rispetto delle condizioni che consentono di godere delle agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte dirette e dell'Iva rispettivamente dall'art. 148 del Tuir e dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972. Il modello non deve essere ripresentato, tra l'altro, in caso di variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all'ente in generale, già oggetto di comunicazione mediante i modelli AA5/6 per gli enti non titolari di partita IVA e AA7/10 per gli enti titolari di partita IVA.

Con Risoluzione del 12.12.2012, n. 110/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'omesso invio o la tardiva comunicazione del modello Eas, rispetto al termine dei 60 giorni dalla costituzione dell'ente, possono essere sanati mediante l'istituto della remissione in bonis.

L'istituto sembrerebbe applicabile anche nel caso di presentazione del modello Eas aggiornato; al riguardo, tuttavia, è auspicabile un chiarimento dell'Amministrazione Finanziaria.

DOMANDE FREQUENTI

Nell'ambito delle associazioni culturali, sportive o di promozione sociale è possibile avvalersi di volontari? Tali soggetti possono essere indennizzati per le attività svolte?

- La figura del "volontario" in senso stretto è disciplinata dalla legge nell'ambito delle Organizzazioni di volontariato (L. 266/91), ove viene sancito che l'attività di volontariato è quell'attività svolta personalmente, spontaneamente e gratuitamente da parte di un soggetto (volontario) il quale, sentendosi parte di tale organismo collettivo, non intende conseguire alcuna forma di lucro diretto né indiretto.

Continua poi tale norma sottolineando come il volontario non possa pretendere alcunché a remunerazione della sua prestazione lavorativa (tantomeno dal beneficiario della stessa), potendogli essere riconosciuta esclusivamente una indennità pari alle spese sostenute nell'esercizio della sua funzione.

Le organizzazioni di volontariato dovranno, inoltre, garantire ai propri volontari, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie connesse con lo svolgimento delle attività sociali, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Conclude la norma, affermando la piena incompatibilità di tale figura non solo con l'attività di lavoro subordinato o autonomo ma anche con qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione alla quale appartiene. Al di fuori di quanto sopra, in mancanza di una normativa specifica del lavoro volontario applicabile alla generalità degli enti non commerciali, gli studiosi della materia hanno cercato di adattare tale disciplina per renderla applicabile anche nell'ambito degli enti non profit diversi dalle Organizzazioni di volontariato. La stessa giurisprudenza è pervenuta ad ammettere il lavoro gratuito ogni qual volta sia accertata l'esistenza di una "ragione giustificatrice" della prestazione non retribuita (ad esempio per motivi di carattere solidaristico, assistenziale, sociale, culturale, sportivo, ecc.). Pertanto, si ritiene applicabile, con gli opportuni adattamenti, nell'ambito delle associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, la figura del "volontario" che partecipi alla realizzazione delle attività sociali riconoscendogli esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute nonché di trasferta, vitto ed alloggio in relazione a viaggi e attività effettuati dallo stesso, per conto del sodalizio, fuori dal proprio comune di residenza, previa presentazione di idonee pezze giustificative.

Nelle associazioni sportive dilettantistiche sussiste l'obbligo di redigere ed approvare un bilancio annuale?

Nell'ambito degli enti associativi non lucrativi non sussiste un generalizzato obbligo civilistico di redazione ed approvazione del bilancio annuale. L'unica disposizione in tale senso è contenuta nel Codice Civile (art.20) ove viene sancito che, per le associazioni dotate delle personalità giuridica di diritto privato (cd.associazioni riconosciute), sussiste un generalizzato obbligo di convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio (senza peraltro fornire alcun chiarimento sui criteri di redazione dello stesso). Ciò premesso, nel mondo sportivo dilettantistico, tale vuoto normativo, viene in parte colmato dalla L.289/02, prevedendo con l'art. 90, l'obbligo per associazioni e società sportive dilettantistiche di includere nei propri statuti determinate clausole, tra le quali anche una che imponga e disciplini la redazione e le modalità di approvazione di un rendiconto economico-finanziario da parte degli organi statutari. Ricordando, comunque, l'importanza di tale previsione soprattutto nell'ambito delle associazioni non riconosciute (avendo sia le associazioni riconosciute sia le società sportive già un obbligo in tal senso) viene lasciato ampio spazio alla carta statutaria nel disciplinare competenze, termini e modalità di redazione di tale bilancio annuale. Importante, sarà, quindi, regolamentare con precisione nei propri statuti i criteri di redazione di tale documento riepilogativo annuale, i soggetti incaricati della sua predisposizione ed approvazione, le tempistiche ed i quorum assembleari, assolvendo lo stesso il ruolo di fonte primaria a disciplina di tale adempimento. Rimangono, invece, esclusi dalle ultime considerazioni gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme della società di capitali o cooperative che dovranno applicare sempre e comunque la disciplina civilistica propria del tipo societario di appartenenza.

La presentazione del certificato medico all'atto dell'iscrizione presso un'associazione sportiva dilettantistica è sempre obbligatoria?

La tutela della salute per coloro che praticano l'attività sportiva, anche se in forma non agonistica, viene riconosciuto e disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 contenente la disciplina della certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica e amatoriale, congiuntamente alle linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei defibrillatori ed altri dispositivi salvavita. Tale intervento, che sostituisce il precedente D.M. 28.02.1983, conferma l'obbligo di sottoporsi annualmente a visita medica: la certificazione di "idoneità fisica" dovrà essere esibita all'atto dell'iscrizione o all'avvio delle attività sportive e conservato in copia dall'ente che lo riceve (con particolare attenzione al rispetto della normativa sulla Privacy) fino alla sua scadenza o comunque fino alla cessazione del rapporto con lo sportivo. Il principio cardine di tale disciplina risulta essere la distinzione tra attività sportiva amatoriale ed attività non agonistica: infatti, si definiscono come sportivi non agonisti, e quindi soggetti sempre e comunque all'obbligo di presentare idonea certificazione medica che attesti il loro stato di buona salute, "coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società (e associazioni) sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982". Per quanto riguarda l'attività amatoriale, si ricorda che, qualche mese dopo l'introduzione dell'obbligo di certificazione medica anche per tali attività (D.M. 24.04.2013), lo stesso onere è stato abrogato a favore di coloro che svolgono attività "ludico-motoria e amatoriale" (non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi" così com'era stato previsto dall'art. 2 del D.M. 24.04.2013. Pertanto, alla luce di quanto esposto, rimangono soggetti all'obbligo di visita medica, con cadenza annuale, presso il proprio medico di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta ovvero rivolgendosi ai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, solo gli sportivi non agonisti che svolgono attività non amatoriale, potendo, tuttavia, gli stessi medici prescrivere ulteriori accertamenti. Si ricorda che, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute 8.08.2014, per ottenere il certificato in questione è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita; per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare nonché coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente.

A.F.E.I.